

La Responsabilità del vettore terrestre in caso di perdita di bagaglio.

Conformemente all'indirizzo della Suprema Corte, in caso di perdita del bagaglio, cioè delle cose che viaggiano a seguito del viaggiatore, trasportato su strada dai veicoli destinati ad uso pubblico e dagli autobus destinati ad uso privato, il limite di responsabilità del vettore, in virtù del rinvio operato dall'art 2 della legge 450 del 1985, a quanto stabilito per il trasporto marittimo ed aereo dalla legge n.202 del 1954, è dunque costituito: in caso di bagaglio consegnato, e sempre che non risulti una maggiore cifra dalla dichiarazione di valore del passeggero, dalla somma di lire 12.000 al chilogrammo, secondo quanto stabilito dall'art.412, comma primo, del codice della navigazione; in caso di bagaglio non consegnato, dalla somma di lire 1.995.000, per ciascun passeggero, purchè in tale secondo caso, il danno non derivi da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, giusta quanto previsto dall'art. 944 del codice della navigazione

C.App. Cagliari n.2828 del 17.07.08.